



Deliberazione dell'Amministratore Unico
n. 28 del 7/11/2018

Oggetto: Aquiescenza all'Ordinanza del Tribunale Civile di Palermo Sez. III emessa in data 23 ottobre 2018 dal G.U. Dott.ssa Angela Notaro, nel procedimento sommario di cognizione ex art.702 bis c.p.c. iscritto al n. 15784/2014 R.G., promosso dal Prof. Avv. G A per ottenere il pagamento di competenze professionali per l'attività stragiudiziale e giudiziale espletata in favore dell'AMAP S.p.a., e conseguente esecuzione del relativo giudicato.

Il Direttore Generale propone all'Amministratore Unico di approvare la proposta di deliberazione, trasmessa dall'Ufficio Legale con comunicazione interna n. ~~6076~~ del 5/11/18, condivisa nei contenuti e nella forma, di seguito riportata:

Con ricorso ex art.702 bis c.p.c. depositato il 7 novembre 2014, debitamente notificato alla controparte, il Prof. Avv. G A chiedeva all'adito Tribunale la condanna dell'AMAP S.p.a. al pagamento in suo favore della somma complessiva di **Euro 1.569.758,35**, oltre interessi legali, a titolo di competenze professionali per l'attività stragiudiziale e giudiziale espletata in favore della predetta società.

Deduceva, infatti:

- che l'attività di rappresentanza, assistenza e difesa giudiziale da lui prestata dinanzi agli organi di giustizia amministrativa, nonché l'attività stragiudiziale connessa, erano finalizzate alla salvaguardia della gestione esistente del servizio idrico integrato da parte di Amap sul territorio del Comune di Palermo fino alla naturale scadenza del contratto di servizio già in essere con il predetto Comune (stipulato giusta delibera consiliare n.231 dell'8 settembre 2000); scadenza prevista per il 19.10.2021;
- che il valore delle controversie era da individuarsi nell'utile di impresa del contratto di servizio, pari al 10% sull'importo contrattuale, calcolato in Euro 66.830.400,00, su cui erano stati applicati i minimi della tariffa forense, con un abbattimento del 50%;

— che, anche alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, le controversie non potevano ritenersi di valore indeterminabile — come sostenuto da Amap - venendo in rilievo un risvolto patrimoniale relativo ad un atto negoziale.

L'Amap, costituitasi con il patrocinio del sottoscritto procuratore, contestava la fondatezza delle domande del ricorrente e chiedeva il loro rigetto, nonché accertarsi che i compensi spettanti al ricorrente per l'attività svolta erano da determinarsi in base al D.M. 8 aprile 2004 n.127, con l'applicazione dei minimi previsti per le cause di valore indeterminabile di particolare importanza, sia con riferimento agli onorari che ai diritti, detratti gli acconti corrisposti; ciò in conformità a quanto richiesto dal ricorrente con le parcelle inviate all'Amap il 16 aprile 2009, sulla scorta del precedente accordo intervenuto tra il professionista e la Società.

La causa istruita con produzione documentali, all'udienza del 4 aprile 2018 veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini per note.

Il predetto giudizio si è concluso con Ordinanza del 23 ottobre 2018 con la quale il Tribunale, in ragione dell'accordo risultante tra le parti per la quasi totalità dei procedimenti ed in applicazione di un diverso scaglione di riferimento della tariffa forense per tutti i procedimenti in questione rispetto a quello adottato dal ricorrente, ha così statuito: *“in accoglimento parziale del ricorso ex art.702 bis proposto da Prof. Avv. G. A con ricorso depositato il 7 novembre 2014;*

— *condanna l'Amap s.p.a. al pagamento in favore del Prof. Avv. G. A della somma complessiva di € 115.864,64 comprensiva di rimborso spese generali, c.p.a., i.v.a. e al lordo della R.A. per le causali di cui in premessa;*

- *condanna l'Amap s.p.a. al pagamento in favore del Prof. Avv. G. A delle spese di lite dallo stesso sostenute nella misura di 1 / 3, spese che liquida, per l'intero, in €10.870,00, di cui E 870,00 per spese vive ed E 0.000,00 per compenso, oltre spese generali al 15% C.P.A. ed I.V.A. come per legge;*

- *dichiara compensate tra le parti le spese per la restante quota di 2 / 3.”*

In esito a ciò, ed in particolare in ordine al percorso logico-giuridico adottato dal Tribunale nella motivazione dell'Ordinanza, ed avuto riguardo alla valutazione sulla eventuale opportunità di interporre appello avverso la predetta statuizione, si osserva quanto segue:

La decisione si segnala per alcune importanti valutazioni: in primo luogo riconosce che le parcelle inviate dal Prof. A all'Amap in data 16 aprile 2009 relative ai giudizi iscritti ai numeri RG. 6661/03, 6342/03, 103/04, 4359/04, 565/06, 654/07, n.8263/07, così come dallo stesso redatte, calcolando i diritti e gli onorari ai minimi tariffari con riferimento allo

scaglione di valore indeterminabile di particolare importanza per i giudizi amministrativi dinanzi al TAR Sicilia e al CGA per la Regione Siciliana sopra elencati, sono state concordate con l'ufficio legale della società. Conseguentemente, il Tribunale, avendo accertato che la dichiarazione resa in calce ad ogni parcella dal Prof. A assume valore di una confessione stragiudiziale effettuata alla controparte., ha ritenuto, correttamente, che le parcelle in questione, hanno acquisito carattere vincolante ai fini del decidere, perché il Prof. A si è conformato nella loro redazione ad un accordo raggiunto con l'Amap in via transattiva;

In secondo luogo, ha riconosciuto che tutti i giudizi patrocinati dall'Avv. A hanno ad oggetto l'annullamento di atti amministrativi e pertanto, il Tribunale, nel richiamare e condividere un consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione, nonché i contenuti della motivazione della sentenza n.84/2005 del TAR Palermo, ha statuito che i compensi spettanti al ricorrente per l'attività svolta vanno determinati con il criterio di cui al comma 5 dell'art. 6 del D.M. 8 aprile 2004 n.127, con l'applicazione dei minimi previsti per le cause di valore indeterminabile di particolare importanza.

Ciò posto, si fa osservare l'ottimo esito del giudizio, avendo il Tribunale accolto integralmente le nostre tesi difensive, ed accolto solo parzialmente la domanda del ricorrente che, a fronte della pretesa di Euro 1.569.758,35, ha avuto riconosciuto l'importo di Euro 115.864,64.

Conclusivamente quindi si è del parere di prestare acquiescenza alla statuizione in parola e, tenuto conto che la stessa è esecutiva *ope legis*, si ritiene opportuno darvi esecuzione con il pagamento in favore dell'Avv. G

A delle somme riconosciute in sentenza.

Si propone pertanto delibera autorizzativa in tal senso.

La spesa di Euro 115.864,64 e quella relativa alle spese di lite liquidate in sentenza pari ad Euro 10.870,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, gravano sul fondo rischi 2017.

Il Responsabile dell'Ufficio legale

La spesa di Euro 115.864,64 e quella relativa alle spese di lite liquidate in sentenza pari ad Euro 10.870,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, gravano sul fondo rischi 2017.

Il Responsabile del Servizio AMFI

Il Direttore generale, vista e condivisa la superiore proposta, propone all'Amministratore Unico l'adozione del relativo atto deliberativo.

Il Direttore Generale

L'AMMINISTRATORE UNICO

Preso visione della superiore proposta del Direttore Generale trasmessa in data **- 6 NOV. 2018**

In virtù dei poteri previsti dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 15 maggio 2018 e sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale

DELIBERA

Prestare aquiescenza all'Ordinanza del Tribunale Civile di Palermo Sez. III emessa in data 23 ottobre 2018 dal G.U. Dott.ssa Angela Notaro, nel procedimento sommario di cognizione ex art.702 bis c.p.c. iscritto al n. 15784/2014 R.G., promosso dal Prof. Avv. G A ed in esecuzione delle stesse:

- Autorizzare il pagamento in favore del Prof. Avv. G A dell'importo di Euro 115.864,64;
- Autorizzare il pagamento in favore Prof. Avv. G A delle spese processuali liquidate in sentenza pari ad Euro 10.870,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.

La spesa di Euro 115.864,64 e quella relativa alle spese di lite liquidate in sentenza pari ad Euro 10.870,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, gravano sul fondo rischi 2017.

Il presente atto sarà acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell'Amministratore Unico tenuto a cura della ~~Struttura RACI~~. UC - RSCT

F- 7 NOV. 2018

L'AMMINISTRATORE UNICO